

-----**STATUTO**-----
----"FONDAZIONE RACHELE GIUSEPPE - ENTE DEL TERZO SETTORE"-----
-----in forma abbreviata-----
-----"FONDAZIONE RA.GI. ETS"-----

-----**PREMESSA**-----

Nel 2002, l'Associazione RaGi nasceva con un sogno semplice e potente: rispondere ai bisogni di chi si trova ad affrontare ogni tipo di fragilità e la solitudine. Un sogno che, nel corso degli anni, è cresciuto, si è evoluto, ma ha sempre mantenuto al centro il valore inestimabile della persona. Oggi, quel sogno si rinnova con la trasformazione dell'Associazione in Fondazione, un passaggio che segna un'evoluzione naturale di un cammino intrapreso con passione e dedizione.

In questi ventidue anni di attività, RaGi ha realizzato progetti concreti, ma anche innovativi, pensati per restituire dignità, speranza e cura a chi vive in condizioni di debolezza e disagio. Il nostro impegno ha dato vita a strutture come la CasaPaese per demenze di Cicala, un luogo dove le persone non sono numeri o diagnosi ma individui con storie, emozioni e diritti, dove ogni giorno viene scritto con il cuore e la competenza una nuova pagina di vita.

Abbiamo costruito servizi che vanno oltre la semplice assistenza, creando un ambiente che valorizza la socializzazione, il coinvolgimento della famiglia e il recupero delle relazioni autentiche. In ogni angolo di queste strutture, in ogni sorriso, in ogni gesto quotidiano, c'è la testimonianza di un impegno che non si è mai fermato, che ha trovato sempre nuovi modi per innovare e rispondere ai bisogni di chi ci cerca.

Oggi, con la nascita della Fondazione RaGi, possiamo guardare al futuro con ancora più fiducia e determinazione. La nostra missione non cambia, ma si arricchisce della responsabilità di continuare ad evolverci, di espandere i nostri orizzonti, di rinnovare l'impegno nei confronti delle persone più in difficoltà, delle loro famiglie, delle comunità che ci ospitano e ci supportano.

La Fondazione RaGi è la promessa di un futuro in cui ogni passo sarà mosso dalla stessa passione che ci ha guidato finora: quella di essere al fianco di chi ha bisogno di aiuto, di sostegno, di umanità. E lo faremo sempre con il cuore, con l'ascolto, con l'empatia che ha contraddistinto ogni singolo momento di questa lunga, straordinaria, avventura.

La Fondazione RaGi non è solo un nuovo capitolo, ma una promessa: continuare ad essere un faro di speranza, un rifugio sicuro e un motore di cambiamento per chi ne ha più bisogno. In questo nuovo cammino, ogni emozione vissuta, ogni passo compiuto, ogni vita toccata sarà la nostra guida.

-----**TITOLO I**-----

-----**(Denominazione, Sede, Finalità, Oggetto e Durata)**-----

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE-----

È costituita la Fondazione denominata

Allegato...^D.....
Repertorio n. 2233
Raccolta n. 4763



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GIUSEPPE - ENTE DEL TERZO SETTORE".

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del terzo Settore la Fondazione, assumerà, senza soluzione di continuità, la denominazione "FONDAZIONE RACHELE E GIUSEPPE - ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata: **"FONDAZIONE**

La Fondazione applica i principi del Terzo Settore, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal D.lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore - CTS, e del Codice Civile.-----

La Fondazione ha sede in Catanzaro; il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria; può altresì istituire sedi operative in qualsiasi altro luogo senza comportare modifica statutaria.-----

----- **ART. 2** -----

----- **DURATA** -----

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.-----

----- **ART. 3** -----

----- **SCOPO e PRINCIPI ISPIRATORI** -----

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, esclusivamente, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale come elencate nel successivo art. 4.

In particolare, la Fondazione intende operare e portare avanti la filosofia del suo "Progetto Piccolo" che pone al centro l'individuo fragile e tutto ciò che lo circonda: famiglia, scuola, istituzioni, una società sempre più multietnica e spesso razziale, cercando di creare uno spazio a lui destinato, un perimetro di protezione nel quale manifestare liberamente la propria persona e la sua ricchezza interiore, sempre presente al di là della malattia. Tenendo sempre alti e presenti i valori del rispetto, della dignità e della Umanizzazione nelle Cure.-----

La Ra.Gi. così facendo, aiuta una pluralità di soggetti che spesso si trovano a vivere in condizioni di disagio sociale ed economico, realizzando attività che promuovono l'agio e una forte motivazione verso la positività, finalizzate al benessere delle persone, alla prevenzione ed alla eventuale rimozione delle condizioni di disagio.-----

----- **ART. 4** -----

----- **OGGETTO** -----

Nell'ambito degli scopi di cui al precedente articolo 3 (tre), e per la realizzazione delle sue finalità, la Fondazione si propone di promuovere e realizzare, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

e) formazione universitaria e post-universitaria, borse di studio;-----

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;-----

t) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;-----

La Fondazione, in via esemplificativa e non esaustiva, esplicita le attività di interesse generale, mediante: la gestione diretta e indiretta, di strutture e servizi di natura sanitaria, socio - sanitaria e sociale; la promozione ed organizzazione di corsi di formazione; la promozione ed organizzazione di attività di studio e ricerca di nuovi approcci e metodi alle comuni malattie invalidanti. -----

Per il perseguimento delle finalità istituzionali la Fondazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, o strumentali. Può partecipare a bandi comunitari, nazionali e regionali.-----

Sempre a tal fine, la Fondazione può liberamente aderire ad altri ETS, favorire la costruzione e/o costruire reti associative, stipulare accordi con organizzazioni ed Enti, pubblici e privati, Istituzioni Universitarie e/o Scolastiche, finanziarie attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali, a Consorzi, Associazioni Temporanee di Imprese o di ETS o di Scopo.-----

-----ART. 5-----

-----ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI-----



Fondazione

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale esercitate, secondo i criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.lgs n. 117/17

L'individuazione spetta all'Organo di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.-----

-----**ART. 6**-----

-----**ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI**-----

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.-----

-----**TITOLO II**-----

-----**(Patrimonio ed Entrate)**-----

-----**ART. 7**-----

-----**PATRIMONIO**-----

Il patrimonio della Fondazione è destinato integralmente allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.-----

7.2 La composizione e la consistenza del patrimonio è indicata annualmente nel bilancio consuntivo approvato.-----

Il patrimonio minimo della fondazione, previsto dall'art. 22, comma 4, del CTS, risulta dalla relazione giurata allegata al presente Statuto, rilasciata ai sensi di legge.-----

7.3. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, in quanto compatibili gli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.-----

-----**ART. 8**-----

-----**RISORSE**-----

Per il suo mantenimento e funzionamento la Fondazione si avvale, oltre che dei proventi del suo patrimonio e dei ricavi derivanti dalle sue attività istituzionali, anche di eventuali - elargizioni, donazioni o lasciti testamentari apporti o conferimenti di denaro, beni, o altre attività suscettibili

di valutazione economica, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;-----

- contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;-----

- introiti derivanti da attività di raccolta fondi.-----

-----TITOLO III-----

----- (Organi) -----

----- ART. 9 -----

-----ORGANI DELLA FONDAZIONE-----

Sono organi della Fondazione:-----

-il Consiglio di Amministrazione;-----

- Il Presidente;-----

- il Vice Presidente; -----

- il Segretario generale, qualora nominato;-----

- il Comitato Scientifico, qualora nominato; -----

- l'Organo di Controllo.-----

l'Organo indicato dal revisore legale dei conti nelle ipotesi di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.-----

----- ART. 10 -----

-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri;-----

10.2. Sono componenti di diritto, fatta salva la possibilità di rinuncia, oltre al Presidente Sodano Elena e il coniuge Nicolazzi Amedeo e i due figli Nicolazzi Rachele e Nicolazzi Giuseppe. Per il primo mandato l'altro membro sarà nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a tempo determinato, fra persone vicine alla Fondazione e che ne condividano lo spirito.-----

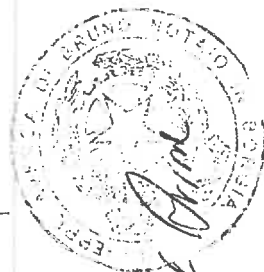
Nel caso in cui uno o più consiglieri dovessero venir meno e/o rinunciare all'incarico il Presidente provvederà a sostituirli con le stesse modalità di nomina del quinto membro del Consiglio di Amministrazione.-----

L'eventuale emolumento e/o il rimborso spese a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono determinati dal Consiglio di Amministrazione con apposito verbale nel rispetto della normativa vigente.-----

10.3. Per i mandati successivi al primo i componenti non di diritto sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra persone con esperienza distinta nelle attività previste dal presente statuto e nei settori tecnico, amministrativo e legale

4. I membri del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelli di diritto, durano in carica 3 (tre) anni e, alla scadenza, possono essere nuovamente nominati. Gli stessi, oltre che per scadenza del mandato cessano dalla carica per recesso o esclusione, ovvero per revoca della nomina da parte di chi li ha nominati/designati, o decadenza nei casi previsti dalla legge.-----

10.5. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Am-



Elena Sodano

ministrazione e, se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che:-----

si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;-----

siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;-----

ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;---

siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;-----

e. ricoprano la carica di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri Enti territoriali.-----

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.--

----- **ART. 11** -----

----- **PRESIDENTE** -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.-----

Al Presidente è attribuita la presidenza del Consiglio di Amministrazione, inoltre cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.-----

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritiene opportuno determinandone le materie da sottoporre al suo esame; compie tutti gli atti di gestione e di amministrazione che dallo statuto non siano espressamente rimessi al Consiglio di Amministrazione.-----

Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere ogni atto che reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione entro la prima riunione successiva.-----

Esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione dello Statuto, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e, in assenza del Segretario Generale, predispone i bilanci.-----

----- **ART. 12** -----

----- **VICE PRESIDENTE** -----

È eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Esercita quelle determinate attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione e sostituisce temporaneamente il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento.-----

--COMPETENZA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE--

13.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione della Fondazione.-----

13.2. Il Consiglio di Amministrazione è un organo collegiale e decide con il metodo assembleare.-----

13.3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avvisi scritti con qualunque mezzo che garantisca il ricevimento da parte dei consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.-----

13.4. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolge il Consiglio, la data e l'ora di convocazione del Consiglio e le materie all'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telefono, posta elettronica o altra forma equivalente, anche tre giorni prima della data fissata per l'assemblea.

13.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso di consiglio composto da cinque membri; e non inferiore a due nel caso di consiglio composto da tre membri ed approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto dei consiglieri presenti, salvo che per quanto previsto al successivo punto 13.13. (tredici punto tredici).-----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le modalità di voto sono stabilite dal Presidente. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.-----

13.6. Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

13.7. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:---

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominati-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

vi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;----

sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;-----

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.-----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano da apposito verbale trascritto in ordine cronologico su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D. Lgs. n. 117/2017, devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario Generale, se nominato, e dal Segretario. -----

13.9. Il Segretario sarà nominato dal medesimo Consiglio, prima dell'inizio del Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti ed ha il compito di curare e redigere i verbali delle sedute del Consiglio sotto la vigilanza del Presidente.-----

13.10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno, entro il 31 (trentuno) gennaio ed il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione dei bilanci, rispettivamente preventivo e consuntivo, compreso il bilancio sociale.-----

Si riunisce, altresì, tutte le altre volte che il Presidente lo riterrà opportuno.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi anche su richiesta di almeno tre componenti nel caso di Consiglio composto da cinque membri; e da almeno due componenti nel caso di Consiglio composto da tre membri.-----

13.11. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri generali di indirizzo e coordinamento dell'attività della Fondazione, assicurandone il controllo e la gestione.-----

Al Consiglio è altresì demandato il compimento dell'attività di gestione ovvero:-----

- La nomina del Presidente, del Vice Presidente, e del Segretario tra i suoi membri;-----

La nomina dell'Organo di Controllo-----

- La nomina del Revisore Legale quando previsto;-----

deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----

- L'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale, compreso il bilancio sociale

- L'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti

Il cambiamento della sede sociale e l'istituzione di sedi

secondarie e/o operative;

- Le linee programmatiche e strategiche inerenti la missione della Fondazione;-----

- Approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione, l'organico, lo stato giuridico ed economico del personale;-----

L'adozione degli atti deliberativi concernenti attività, atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nonché l'affidamento a terzi, mediante convenzione, di proprie attività o servizi;-----

- La nomina e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, organismi, aziende, società ed istituzioni costituiti dalla stessa Fondazione ovvero ad iniziativa di terzi;-----

- La nomina del Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata, natura dell'incarico e relativo compenso;-----

- La nomina dei componenti del Comitato Scientifico;-----

- La decisione circa la creazione di patrimoni destinati così come previsto al precedente articolo 5 (cinque) punto 5.-----

13.13. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata per le modifiche allo statuto, ivi compresa la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione; delibera a maggioranza assoluta in tutti gli altri casi. -----

13.14. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.-----

13.15. Gli organi delegati, periodicamente, e comunque alla conclusione dell'incarico ricevuto, riferiscono al Consiglio di Amministrazione sull'esercizio della delega, nonché sul generale andamento della gestione.-----

----- **ART. 14** -----

----- **DECADENZA ED ESCLUSIONE** -----

I membri del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelli di diritto, decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.-----

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:-----

il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;-----

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.--
L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

È escluso di diritto il Consigliere che agisca giudizialmen-



Handwritten signature

te nei confronti della Fondazione per fatti non dipendenti dalla sua carica di consigliere; al ricorrere di tale fatti specie la delibera del Consiglio di Amministrazione sarà esclusivamente di presa d'atto.-----

----- **ART. 15** -----

----- **RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI** -----

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del D.lgs. 117/2017.-----

----- **ART. 16** -----

----- **SEGRETARIO** -----

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.-----

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.-----

La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza, può incaricare soggetto terzo ad assumere la veste di Segretario.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione.-----

----- **ART. 17** -----

----- **ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO** -----

Il Consiglio di Amministrazione nomina, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 117/2017, un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale -----

17.1. L'organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.-----

17.2 Il componente dell'oggetto di controllo, al quale si applica l'art. 2399 c.c., in quanto compatibile è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

17.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.-----

17.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di revisione.

17.5 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs n. 117/2017, la Fondazione nomina anche un revisore legale dei conti. -----

La revisione legale dei conti può essere attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da

un revisore legale iscritto nell'apposito Registro ministeriale.

17.6 L'organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proroghe adunanze e delle deliberazioni.

17.7 Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento annuo dell'organo di controllo nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 8 comma 3, lett. a), del D.lgs n. 117/2017. Si applica la disposizione prevista dall'art. 14 comma 2 del D.lgs n. 117/2017.

ART. 18

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, quale organo facoltativo della Fondazione, in caso di necessità ed in presenza di appositi requisiti etici, tecnici e professionali, è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la natura, la qualifica, il compenso e la durata dell'incarico.

Il Segretario Generale, se nominato, è responsabile operativo della Fondazione ed in particolare:

- Provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, all'organizzazione e promozione delle singole attività, predisponendo mezzi e strumenti per la loro concreta attuazione;

- Dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;

- Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

- Predispone i bilanci, preventivo e consuntivo, unitamente al bilancio sociale, che sottopone al Consiglio Amministrazione per l'approvazione.

Il Segretario Generale, nell'esecuzione del suo mandato, è responsabile ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 117/2017.

ART. 19

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, qualora nominato, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di qualificata professionalità nelle materie ed attività di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione di ricerca tecnica-consultiva e propositiva; attività di centro studi del sociale in partecipazione con enti e istituzioni diverse; formula pareri e proposte, nonché valutazioni scientifiche e tecniche in merito ai progetti sottoposti alla Fondazione ed in relazione al programma annuale delle iniziative della Fondazione, e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere consultivo per definire gli aspetti delle singole iniziative di rile-



Handwritten signature

vante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.-----

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione che lo presiede, o su richiesta di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti.----

Il Presidente può designare un coordinatore del Comitato destinato a sostituirlo in caso di assenza.-----

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, se in carica, oppure il Segretario Generale, se in carica.-----

----- ART. 20 -----

-----VOLONTARI-----

Ai sensi degli articoli 16 e 17 del CTS la Fondazione può avvalersi di volontari.-----

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.-----

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

----- ART. 21 -----

-----LAVORATORI-----

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.-----

-----TITOLO IV-----

-----Esercizio - Libri - Scritture - Bilancio - -----

-----Trasparenza e Pubblicità-----

----- ART. 22 -----

-----ESERCIZIO FINANZIARIO-----

20.1 l'Esercizio Finanziario inizia l'1 (uno gennaio) e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.-----

20.2 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzione dello stesso per perdite, e per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.-----

La Fondazione non ha scopo di lucro e non si può distribuire, neanche in forma indiretta secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del CTS, utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.-----

----- ART.23 -----

-----LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI -----

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di

Amministrazione e dell'organo di controllo sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

La Fondazione tiene il registro dei volontari, se previsto ai sensi del D.lgs. n.117/2017.

ART.24

BILANCIO

22.1 Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico preventivo entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce;

Il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile di ciascun anno, unitamente al bilancio sociale di cui all'art. 14 D.lgs n. 117/2017, predisposti dal Presidente e/o dal Segretario Generale se in carica. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del Bilancio consuntivo, potrà avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri di competenza della Fondazione e dalla Relazione di Missione.

Esso è conforme al modello pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

L'organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.lgs. 117/2017, secondo i criteri ed i limiti individuati dal Regolamento di cui al D.M. 19 maggio 2021, n. 107.

22.2. Il Bilancio è soggetto a pubblicità nelle forme e nei termini stabiliti dal D.Lsg. 117/2017;

22.3. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, del fondo di dotazione nonché di altri fondi e riserve.

ART.25

SCRITTURE CONTABILI

La Fondazione tiene e conserva le scritture contabili previste dall'art. 87 del D.lgs. 117/17.

ART.26

TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Al fine di assicurare la piena trasparenza e conoscibilità della gestione delle risorse e delle attività la Fondazione pubblica sul proprio sito web:

I bilanci consuntivi, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione;

L'elenco dei progetti eseguiti dalla Fondazione ed i relativi importi finanziati;

L'elenco dei componenti di tutti gli organi della Fondazione;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Bilancio Sociale annuale a raggiungimento degli obiettivi prefissati, comprensivo dell'analisi di impatto sociale delle azioni rilevate;-----

Le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato, se superiori ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

----- **ART.27** -----

-----**ESTINZIONE E SCIoglimento**-----

In caso di estinzione e scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS. -----

Qualora l'Ente venga cancellato dal RUNTS e intenda proseguire la sua attività ai sensi del Codice Civile, lo stesso sarà tenuto a devolvere soltanto il patrimonio incrementale, ossia la quota di patrimonio maturata durante la sua permanenza nel RUNTS. -----

La devoluzione del patrimonio non si attua, in caso di migrazione dell'Ente da una sezione all'altra del registro.-----

----- **ART.28** -----

-----**DISPOSIZIONE FINALI**-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e per quanto in queste non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.-----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Borgia(CZ), li 11/03/2025

(File firmato digitalmente dal Notaio Giuseppe Aversa)

